

Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità amministrativa, contabile ed erariale per incarichi pubblici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.¹ nella sua qualità di "co-manufacturer de facto" per conto della Compagnia

Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC

Prodotto: DUAL P.O. Plus Individual

Data di realizzazione del DIP Danni: Giugno 2026, ultima versione disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore

Che tipo di assicurazione è?

DUAL P.O. Plus Individual è una polizza di Responsabilità Civile che tutela i dipendenti, i dirigenti o gli amministratori di Enti Pubblici, Società a Partecipazione Pubblica e/o Società che gestiscono fondi pubblici e/o coinvolte in appalti / progetti pubblici, nell'ambito dell'esercizio di incarichi pubblici, anche a seguito di procedimento civile promosso dall'ente.

La polizza è in forma "claims made" e copre pertanto le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, o durante il periodo di postuma.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura:

- la responsabilità civile patrimoniale verso terzi e la responsabilità amministrativa/contabile ed erariale dell'assicurato che riveste incarichi di amministratore, dirigente, o dipendente presso la pubblica amministrazione; la responsabilità amministrativa/contabile ed erariale per gli incarichi in società.
- le richieste di risarcimento relative ad errori dell'assicurato nell'ambito dell'attività e degli incarichi pubblici indicati in polizza.
- le richieste di risarcimento riconducibili ad errori dell'assicurato commessi in qualsiasi momento antecedente la decorrenza di polizza, purché non noti al momento della stipula del contratto (cosiddetta retroattività illimitata)
- le circostanze ovvero la notifica da parte dell'assicurato di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento future. Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono all'assicurato di poter trasmettere la successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto anche nel caso in cui il contratto non fosse più in vigore
- le circostanze e le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato avanzate per la prima volta e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il periodo successivo alla scadenza del periodo di



Che cosa non è assicurato?

La polizza non assicura:

- fatti noti
- circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori
- fatti dolosi e/o fraudolenti
- danni materiali e danni corporali
- responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia non derivanti da leggi, regolamenti e/o disposizioni dell'ente
- inquinamento
- amianto
- radiazioni, contaminazioni e/o scorie nucleari
- guerra, atti terroristici
- errori nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi, fidejuzioni o cauzioni, ritardi nel pagamento dei relativi premi
- investimenti operati da enti pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti
- terzi con interessi diretti e/o indiretti
- calunnia, ingiuria e diffamazione
- responsabilità civile nell'ambito di società a partecipazione pubblica
- l'attività medica/paramedica/sanitaria/veterinaria e/o di mancata assistenza medica nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria

assicurazione e riferite ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o di retroattività (cosiddetta postuma).

In caso di cessazione definitiva di tutti gli incarichi pubblici da parte dell'assicurato, è inclusa una postuma di 10 anni.

- sostanze inquinanti, solo nel caso in cui l'incarico sia svolto presso un ente del settore rifiuti
- tabacco, amianti, rifiuti, revisione e certificazione bilanci, fondi pensione, assicurazione, sportivo professionistico, servizi finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione mobiliare, di erogazione del credito e di leasing), telecomunicazioni, gioco d'azzardo, pornografia, armi nucleari
- incarichi in società con totale attivo superiore a € 100.000.000
- incarichi in società in stato d'insolvenza e/ o ammessa a procedure concorsuali, in liquidazione volontaria; il cui ultimo bilancio approvato presenti una perdita eccedente il 25% del patrimonio netto; il cui ultimo bilancio approvato presenti un patrimonio netto negativo
- esecuzione di lavori in assenza dell'approvazione preventiva di un budget di spesa ai sensi dell'art. 1961, comma 4 del TUEL
- danni conseguenti o connessi alla circolazione su strade di uso pubblico o equiparate, di veicoli o natanti a motore ove vige l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi emolumenti, compensi, indennità, rimborsi spese percepiti dall'assicurato
- la violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di sanità pubblica, malattie infettive, epidemie e/o pandemie, esclusivamente nel caso in cui l'ASSICURATO svolga il proprio INCARICO presso regioni, province autonome, scuole, università ed istituzioni, nonché presso il settore medico, paramedico, sanitario e/o veterinario legate all'istruzione in genere.



Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i limiti di indennizzo e/o sottolimiti pattuiti come segue:
 - o limite di indennizzo indicato nel contratto
- Sono escluse le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di assicurazione, successivamente alla scadenza e comunque derivanti da errori commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).
- Errori connessi fra loro, continuati o ripetuti costituiscono un singolo errore e pertanto è applicata una sola franchigia e un unico limite di indennizzo per ciascun sinistro; due o più richieste di risarcimento da parte di un soggetto terzo riconducibili ad errori diversi sono considerati sinistri distinti e separati ai quali è applicato per ciascuno la franchigia prevista dal contratto.
- In caso di non rinnovo per ragioni differenti da decesso, pensionamento o altro evento che comporti la cessazione definitiva di attività, procedura concorsuale diversa dalla liquidazione volontaria dell'ente presso cui sono svolti gli incarichi, o nei casi di licenziamento, revoca del mandato, radiazione dall'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, scioglimento del consiglio comunale o provinciale ai sensi del D.Lgs 267/2000 141 la postuma non è concessa in modo automatico ma deve essere concordata con gli assicuratori.



Dove vale la copertura?

Sono coperte le richieste di risarcimento originate da errori commessi nei territori dell'unione europea.



Che obblighi ho?

L'assicurato è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto.

In caso di richiesta di risarcimento o circostanze deve inviare comunicazione scritta, entro 30 giorni agli assicuratori tramite l'intermediario.

L'assicurato deve comunicare per iscritto agli assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla polizza. In caso di richiesta di risarcimento, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l'assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente:

- i. mediante raccomandata A/R, inviata all'intermediario o a DUAL Italia Spa;
- ii. direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all'indirizzo disdette@legalmail.it.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il contraente può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 90 giorni.

¹ Arch Insurance (EU) DAC ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.

Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità amministrativa, contabile ed erariale per incarichi pubblici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: DUAL P.O. Plus Individual

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Giugno 2026, ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arch Insurance (EU) DAC è una Compagnia iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione al numero I.00164. Codice IVASS dell'impresa D965R e opera in Italia in regime di libertà di stabilimento. Ha sede legale in Irlanda al seguente indirizzo: 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda) -Tel. +353 16699700 e sede secondaria in Italia in via Della Posta, 7, 20123 Milano (Italia) - Tel +39 02 806181.

Sito internet www.archgroup.com - selezionando Insurance>Our Businesses>EU

Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda).

Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato (relativo all'anno 2024), il patrimonio netto della società è pari ad € 100.872.000,00 e il risultato economico di periodo è pari a € 8.669.000,00.

L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 209% - La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://ir.archgroup.com/financial-reports/annual-fcr-reports/default.aspx>, selezionando Arch Insurance (EU) Designated Activity Company

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

La polizza tutela i dipendenti, i dirigenti o gli amministratori di Enti Pubblici, Società a Partecipazione Pubblica e/o Società che gestiscono fondi pubblici e/o coinvolte in appalti / progetti pubblici, così come meglio specificato nel DIP danni.

La polizza tutela altresì:

- perdita documenti e valori
- dolo di soggetti di cui l'assicurato debba rispondere
- responsabilità ai sensi del decreto legislativo 81.2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro
- funzioni di natura tecnica
- levata protesti
- incarichi precedentemente svolti e assunti durante il periodo di assicurazione
- perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi
- attività di assunzione e gestione del personale, protezione dati personali e gestione di altre assicurazioni
- multe, ammende e sanzioni indirette
- distacco/scavalco presso altro ente
- incarichi di dirigente di fatto
- attività per conto di associazioni ed unioni di enti
- attività di rappresentanza
- danno all'immagine dell'ente
- attività di commissario di gara
- attività ambasciatoriale e consolare
- incarichi nelle forze dell'ordine, vigili del fuoco, forze armate

L'impegno massimo degli assicuratori relativamente alle richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente. Fermo quanto indicato nel DIP base, la polizza include altresì le seguenti opzioni con il pagamento di un premio aggiuntivo:

Incarichi cessati nella retroattività: La polizza copre automaticamente gli incarichi svolti al momento della stipula ed i medesimi incarichi precedentemente svolti nella retroattività presso qualsiasi ente pubblico e/o società, ma l'assicurato può richiedere l'estensione della copertura ad incarichi cessati nella retroattività diversi da quelli in corso.

L'opzione prevede l'applicazione di un sovrappremio del 20%.

Danni materiali e danni corporali per incarichi amministrativi: La polizza copre le perdite a titolo di responsabilità amministrativa e responsabilità amministrativa contabile accertate con sentenza e/o provvedimento della Corte dei Conti riconducibili ad incarichi di tipo amministrativo. E' prevista l'applicazione di un sovrappremio del 20% ed un sottolimito indicato nella scheda di polizza.

Danni materiali ai veicoli in uso all'assicurato: La polizza copre le perdite a titolo di responsabilità amministrativa e responsabilità amministrativa contabile accertate con sentenza e/o provvedimento della Corte dei Conti per i danni materiali diretti subiti dai veicoli dell'ente di appartenenza o di altro ente pubblico, in uso all'assicurato durante lo svolgimento delle sue mansioni. E' prevista l'applicazione di un sovrappremio del 20% ed un sottolimito indicato nella scheda di polizza.

Postuma per casi diversi da cessazione definitiva dell'attività: Ai fini dell'attivazione è richiesta comunicazione scritta agli assicuratori entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza della polizza. In caso di non rinnovo per ragioni differenti da decesso, pensionamento o altri eventi che causino la cessazione definitiva di tutti gli incarichi pubblici, l'assicurato ha facoltà di chiedere una postuma per la durata di 5 anni con sovrappremio pari al 100% del premio annuo, o di 10 anni con sovrappremio pari al 150% del premio annuo.

Postuma in caso di scioglimento, fusione, acquisizione, liquidazione, commissariamento dell'ente: Ai fini dell'attivazione è richiesta comunicazione scritta agli assicuratori entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza della polizza. Se concessa, è prevista l'applicazione di un sovrappremio stabilito di volta in volta dagli assicuratori.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni di carattere generale sono indicate nel DIP.

Con riferimento alla garanzia copertura dell'assicurato con mansioni tecniche, non sono assicurate le richieste di risarcimento inerenti:

- ad attività professionali svolte al di fuori dell'ente indicato in polizza;
- ad attività professionali che non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e/o regolamenti;
- prestazione di servizi professionali effettuati in collaborazione di imprese dell'assicurato o di cui lo stesso sia socio o amministratore.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a dipendenti, dirigenti e/o amministratori di Enti Pubblici, Società a partecipazione pubblica e/o Società che gestiscono fondi pubblici e/o coinvolte in appalti/progetti pubblici.



Quali costi devo sostenere?

Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:

- una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- una quota variabile fra 0% e 11% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione della polizza delegata dalla Compagnia al "co-manufacturer de facto"
- una quota pari a circa il 9% del premio lordo costituisce il compenso del "co-manufacturer de facto"

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I reclami possono essere inviati per iscritto a: Arch Insurance (EU) DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Posta n. 7, 20123, Milano (all'attenzione del Rappresentante Generale)- fax n. 00353-1 664 3749 (oppure fax n. +39-02 80618201) - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): archinsuranceeudac@legalmail.it; oppure a:

Arch Insurance (EU) DAC, 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4, Irlanda (all'attenzione del Complaints Manager) - fax n. 00353-1 664 3749

La Compagnia è tenuta a fornire riscontro al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori. Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (<https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home>)

Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso devono fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati anche all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.

L'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è: Central Bank of Ireland (CBI)

con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda) - Tel: 00353 (0)1 224 6000- Fax: 00353 (0)1 671 5550 Email: enquiries@centralbank.ie Sito internet: <https://www.centralbank.ie/>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Finance).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il premio di polizza o parte di esso non è detraibile. Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta pari al 21,25 incrementata nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile al seguente link: https://www.dualinsurance.com/it-it/diritto-oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO	2
SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	8
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE	8
SEZIONE B - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	10
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO	10
3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI	11
SEZIONE C - QUANDO LA POLIZZA NON OPERA, CESSA O SI RINNOVA	17
5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"	17
6. ESPOSIZIONE MASSIMA DEGLI ASSICURATORI	19
7. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA	20
8. LA POSTUMA	22
9. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA	24
SEZIONE D - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO	25
10. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA	25
BOX DI CONSULTAZIONE	28

DUAL P.O. Plus Individual

AVVERTENZA

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziati in "grassetto".

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegata hanno il significato a loro attribuito di seguito:

LE PARTI

CONTRAENTE:	la persona fisica indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, residente in Italia, che stipula la POLIZZA.
ASSICURATO:	il CONTRAENTE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
ASSICURATORI:	i soggetti che prestano la copertura assicurativa, indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI

ATTI TERRORISTICI:	atti di forza e/o violenza: i. verificatisi per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o ii. diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o iii. messi in atto a scopo di incutere paura alla popolazione o a parte di essa tramite persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
CIRCOSTANZA:	qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'ASSICURATO, da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di tali soggetti; qualsiasi atto o fatto di cui l'ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
COSTI E SPESE:	tutti i costi e le spese necessarie, sostenute da o in nome e per conto dell'ASSICURATO, derivanti dall'investigazione, dalla difesa, dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO con il consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell'ASSICURATO.
DANNI CORPORALI:	Il pregiudizio economico conseguente a qualsiasi infortunio, lesione personale, malattia, morte, infermità di persone e in generale qualsiasi danno non patrimoniale.

DANNI MATERIALI:	il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
DOCUMENTI:	qualsiasi atto, testamento, contratto, planimetria, mappa, evidenza contabile, libro contabile, lettera, certificato, supporto dati per elaboratori elettronici, modulo e documento e quant'altro di simile scritto a mano o stampato o riprodotto in qualsivoglia forma ricevuti dall'ASSICURATO nell'esercizio del proprio INCARICO.
DUAL ITALIA S.P.A.:	l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405, incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, di gestire ed intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI, nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA. In caso di chiamata in garanzia, i relativi atti devono essere notificati agli ASSICURATORI al loro indirizzo PEC o al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
ENTE:	l'ENTE PUBBLICO e/o la SOCIETÀ indicati nella SCHEDA DI POLIZZA presso cui l'ASSICURATO svolge il proprio INCARICO.
ENTE PUBBLICO:	consorzi, istituti, scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, regioni, province, comuni, comunità montane, associazioni, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, unioni di comuni istituite ai sensi dell'articolo 32 del TUEL e qualsiasi altro ente e/o amministrazione di natura pubblica sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
ERRORE:	qualsiasi effettivo o presunto atto gravemente colposo, infrazione di obblighi, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall'ASSICURATO nello svolgimento del proprio INCARICO. ERRORI connessi, o continuati, o ripetuti, o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ERRORE.
FRANCHIGIA:	l'importo fisso per ciascuna PERDITA, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Pertanto, per ogni PERDITA indennizzabile dalla POLIZZA, gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.



1. Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

Per una migliore comprensione si rimanda al relativo box di consultazione

INCARICO:	l'incarico, il mandato, la nomina, il pubblico impiego e le responsabilità assunti dall'ASSICURATO presso l'ENTE, a seguito di un conferimento formale e/o di mandato, indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.
-----------	--

Gli INCARICHI sono suddivisi nei settori indicati nella tabella che segue.

TIPOLOGIA	INCARICHI IN ENTI PUBBLICI (a titolo esemplificativo, non esaustivo)
A1 Amministrativo – apicale	Sindaco, Vicesindaco, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Vicesegretario, Direttore (Generale, operativo, finanziario, ecc.), Prefetto, Viceprefetto, Commissario (di gara, straordinario, ecc.), Vicecommissario, Dirigente (Generale, di livello non generale, giudiziario, amministrativo, legale, ecc.), Funzionario (ufficio amministrativo, legale, polizia municipale, ecc.), Dirigente / Direttore Legale / Funzionario / Quadro / iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, Responsabile (anticorruzione, legale, amministrativo, polizia municipale, ecc.), Membro Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Elevata qualificazione (ex PO posizione organizzativa amministrativa)
A2 Amministrativo – non apicale	Assessore, Consigliere, Istruttore Direttivo, Dipendente (ufficio amministrativo, legale, polizia municipale), Capoufficio
T1 Tecnico – apicale	Direttore (Generale, operativo, ecc.), Dirigente (Generale, di livello non generale, ecc.), Funzionario, Quadro, Responsabile Unico del Progetto; soggetti che svolgono attività tecniche incluse nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, Elevata qualificazione (ex PO posizione organizzativa tecnica)
T2 Tecnico – non apicale	Istruttore Direttivo, Dipendente, Capoufficio

TIPOLOGIA	INCARICHI IN SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (a titolo esemplificativo, non esaustivo)
A1 Amministrativo – apicale	Amministratore (anche Unico), Direttore (anche Generale), Dirigente (Amministrativo, Collegio dei Revisori), Membro C.d.A., Presidente, Quadro, Vicepresidente, Responsabile, Consigliere C.d.A.
A2 Amministrativo – non apicale	Dipendente ufficio amministrativo con incarichi non apicali
T1 Tecnico – apicale	Direttore, Dirigente, Elevata qualificazione (ex PO posizione organizzativa tecnica)
T2 Tecnico – non apicale	Dipendente, Capoufficio, Istruttore Direttivo

INDENNIZZO:

la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della POLIZZA.

INTERMEDIARIO:

il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.

LIMITE DI INDENNIZZO:

l'importo che rappresenta **l'obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compresa l'eventuale POSTUMA.**

MALATTIE INFETTIVE:	qualsiasi malattia o patologia causata da infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di MALATTIE INFETTIVE include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.
PERDITA:	i. l'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze di condanna passate in giudicato o immediatamente esecutive, lodi arbitrali e/o transazioni autorizzate dagli ASSICURATORI, fermo restando che gli ASSICURATORI si impegnano a svolgere, finché ne hanno interesse, tutte le necessarie ed opportune attività e valutazioni per determinare ed eventualmente liquidare la PERDITA prima della conclusione definitiva dei giudizi o dei procedimenti arbitrali promossi nei confronti dell'ASSICURATO; ii. costi e le spese sostenuti da un terzo, che l'ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale, di un lodo arbitrale e/ o di una transazione; iii. COSTI E SPESE.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di efficacia della POLIZZA, indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
POSTUMA:	il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale l'ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ERRORE commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel SCHEDA DI POLIZZA o nel periodo di RETROATTIVITÀ (se concesso) indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
PREMIO:	la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:	la responsabilità che incombe sull'ASSICURATO che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio INCARICO, abbia cagionato una PERDITA al proprio ENTE, o ad un altro ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte dell'ASSICURATO, detto "agente contabile", fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio INCARICO e che abbia cagionato una PERDITA al proprio ENTE, o ad un altro ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

RETROATTIVITÀ: il periodo di tempo compreso tra la data indicata nella **SCHEDA DI POLIZZA** alla voce **RETROATTIVITÀ** e la data di decorrenza del **PERIODO DI ASSICURAZIONE**.

Rientrano nell'ambito di applicazione della **POLIZZA** le sole **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** relative a fatti o **CIRCOSTANZE** denunciati dall'**ASSICURATO** per la prima volta durante il **PERIODO DI ASSICURAZIONE** o la **POSTUMA** (se concessa) in conseguenza di **ERRORI** commessi o che si presuma siano stati commessi entro tale periodo di **RETROATTIVITÀ**.

I **LIMITI DI INDENNIZZO** in aggregato indicati nella **SCHEDA DI POLIZZA** non s'intendono in alcun modo incrementati per effetto della **RETROATTIVITÀ**.



2. Come funziona la retroattività?

Per una migliore comprensione si rimanda al relativo *box di consultazione*

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

- i. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali da parte di terzi nei confronti dell'**ASSICURATO** e volte ad ottenere un risarcimento a causa di un **ERRORE** da lui commesso;
- ii. qualsiasi contestazione scritta di terzi inviata all'**ASSICURATO** che presupponga un **ERRORE**.

Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ERRORE, anche se costituissero **PERDITE** a più soggetti reclamanti, **sono considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO** soggetta a:

- i. un unico **LIMITE DI INDENNIZZO**;
- ii. un'unica **FRANCHIGIA**.

SCHEDA DI POLIZZA:

il documento che riporta i dati e le informazioni relative al **CONTRAENTE**, il **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, il **LIMITE DI INDENNIZZO**, il **PREMIO** ed eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla **POLIZZA**.

La **SCHEDA DI POLIZZA** forma parte integrante della **POLIZZA**.

In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.

SOCIETÀ:

qualsiasi società di diritto privato, con sede in Italia:

- i. di cui lo Stato o altro ente pubblico detiene una partecipazione che può essere totalitaria, di maggioranza o di minoranza, e/o
- ii. che abbia in gestione fondi pubblici o che è coinvolta in appalti/progetti della pubblica amministrazione, anche in assenza di una partecipazione dello Stato o di altro ente pubblico.

SOSTANZE INQUINANTI:

qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti.

SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:

l'importo che rappresenta l'**obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA** ed in aggregato per ciascun **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, relativo a garanzie specifiche previste dalla **POLIZZA**. Il **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO** non è da intendersi in aggiunta al **LIMITE DI INDENNIZZO**, ma è una parte di esso e resta inteso che gli **ASSICURATORI**, in nessun caso, sono obbligati a risarcire **PERDITE** dopo l'esaurimento del **LIMITE DI INDENNIZZO**.



3. Come si applica il sottolimito di indennizzo?

Per una migliore comprensione si rimanda al relativo *box di consultazione*

VALORI: qualsiasi somma di denaro, titolo e/o valore ricevuti dall'ASSICURATO in deposito dall'ENTE o dalle controparti processuali dell'ENTE medesimo.

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- | | | |
|-----|--|--|
| 1.1 | <p>ALLA STIPULA DELLA POLIZZA È NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"</p> | <p>Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell'ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell'ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.</p> <p>Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.</p> |
| 1.2 | <p>COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE</p> | <p>Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la POLIZZA opera a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei limiti di indennizzo delle altre polizze assicurative.</p> <p>Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte le stesse coperture della POLIZZA.</p> <p>In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l'ammontare della RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ciascun Assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore ed in solido con altri Assicuratori.</p> <p>Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO.</p> |
| 1.3 | <p>SE IL PREMIO NON E' PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"</p> | <p>La POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).</p> <p>In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p> |
| 1.4 | <p>ONERI FISCALI</p> | <p>Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.</p> |
| 1.5 | <p>COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE"</p> | <p>Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte dell'emissione di un'appendice alla POLIZZA.</p> |

- | | | |
|------|--|---|
| 1.6 | AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO | <p>Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio", gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.</p> <p>Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché il recesso degli ASSICURATORI dal contratto.</p> |
| 1.7 | DIMINUZIONE DEL RISCHIO | <p>Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.</p> <p>Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.</p> |
| 1.8 | DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO" | <p>Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.</p> |
| 1.9 | COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA | <p>Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, l'ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA S.P.A. al Broker si considera effettuata all'ASSICURATO; ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA S.P.A. dal Broker si considera effettuata dall'ASSICURATO; iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA S.P.A. al Broker e/o all'ASSICURATO si considera effettuata dagli ASSICURATORI; iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA S.P.A. dal Broker e/o dall'ASSICURATO si considera effettuata agli ASSICURATORI. |
| 1.10 | FORO COMPETENTE | <p>Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.</p> |
| 1.11 | LEGGE APPLICABILE | <p>Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.</p> |
| 1.12 | MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION CLAUSE) | <p>Gli ASSICURATORI sono esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p> |

SEZIONE B - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- | | | |
|-----|--|---|
| 2.1 | OGGETTO DELLA POLIZZA - ALL RISKS PER INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI | Con riferimento agli INCARICHI presso ENTI PUBBLICI ed a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA: <ul style="list-style-type: none"> i. della quale sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile, a seguito di un ERRORE involontariamente commesso nello svolgimento dell'INCARICO; ii. cagionata a titolo di RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA e RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE (cosiddetta "colpa grave") nei confronti dell'ENTE o altro ente, accertata con sentenza e/o provvedimento della Corte dei Conti. |
| 2.2 | OGGETTO DELLA POLIZZA PER INCARICHI PRESSO SOCIETÀ | Con riferimento agli INCARICHI presso SOCIETÀ ed a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA cagionata a titolo di RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA e RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE (cosiddetta "colpa grave") nei confronti della SOCIETÀ o altro ente, accertata con sentenza della Corte dei Conti. |
| 2.3 | PROCEDIMENTO CIVILE DELL'ENTE | A parziale deroga dell'esclusione TERZI ESCLUSI, con riferimento agli INCARICHI presso ENTI PUBBLICI, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA della quale sia tenuto a rispondere a seguito di un ERRORE accertato nell'ambito di un procedimento civile promosso dall'ENTE. |



4. Come opera la polizza in caso di azione civile dell'ente?

Per una migliore comprensione si rimanda al relativo *box di consultazione*

- | | | |
|-----|---|---|
| 2.4 | COPERTURA DELL'AVVOCATO - Iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati (D.M. 22 settembre 2016 e successive modifiche) | Fermo restando quanto indicato nei precedenti articoli 2, nel caso in cui l'ASSICURATO sia iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, le attività coperte a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono anche: <ul style="list-style-type: none"> i. l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o per arbitrati, tanto rituali quanto irrituali; ii. gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; iii. la consulenza od assistenza stragiudiziali; iv. la redazione di pareri o contratti. |
| 2.5 | CLAUSOLA CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO | La POLIZZA è prestata nella forma <i>Claims Made</i>. Essa, pertanto, copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti ad ERRORI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante la POSTUMA. |
| 2.6 | LE CIRCOSTANZE | La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o durante la POSTUMA e relative ad ERRORI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la RETROATTIVITÀ. |

In particolare, per effetto della comunicazione di una CIRCOSTANZA agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla POLIZZA, l'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA ricade nell'ambito di operatività della POLIZZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o della POSTUMA.



5. Quando si attiva la polizza e come funziona la clausola *claims made*?

Per una migliore comprensione si rimanda al relativo *box di consultazione*



6. Come funziona la copertura delle circostanze?

Per una migliore comprensione si rimanda al relativo *box di consultazione*

2.7 COPERTURA PER GLI EREDI DELL'ASSICURATO In caso di decesso dell'ASSICURATO gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni i suoi eredi dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a ERRORI dell'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

2.8 CONTINUITÀ ASSICURATIVA La POLIZZA opera anche rispetto alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a fatti o CIRCOSTANZE di cui l'ASSICURATO sia venuto a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE **o di precedenti periodi di assicurazione di cui la presente POLIZZA costituisce un rinnovo** e che l'ASSICURATO non abbia notificato nei termini previsti dall'articolo *Cosa, quando e come comunicare agli assicuratori*, della Sezione D della POLIZZA.

La presente garanzia opera a **parziale deroga** dell'esclusione di cui all'articolo *Fatti noti*, a **condizione che**:

- i. alla data in cui l'ASSICURATO è venuto a conoscenza per la prima volta di tali fatti e/o CIRCOSTANZE fosse in vigore una polizza stipulata per il tramite di DUAL ITALIA S.p.A. e rinnovata o sostituita senza soluzione di continuità dalla presente POLIZZA;
- ii. tali fatti e/o CIRCOSTANZE non traggano origine da comportamenti dolosi e/o fraudolenti;
- iii. il premio relativo alla precedente polizza sia stato regolarmente corrisposto (Art. 1901 C.C.);
- iv. l'eventuale ritardo della notifica della RICHIESTA DI RISARCIMENTO agli ASSICURATORI non ne abbia pregiudicatogli interessi e i diritti e purché la presente POLIZZA sia ancora in vigore al momento della notifica agli ASSICURATORI.

Nei casi sopra indicati, gli ASSICURATORI applicano i termini e le condizioni della POLIZZA in corso al momento in cui l'ASSICURATO è venuto a conoscenza per la prima volta di tali fatti e/o CIRCOSTANZE, ivi incluso il LIMITE DI INDENNIZZO e la FRANCHIGIA previsti.

3. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI

3.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie, prestate con l'eventuale SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

- 3.1.1 PERDITA DOCUMENTI E VALORI Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO.
- Esclusivamente** in caso di RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA e RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, gli ASSICURATORI rispondono altresì delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a danneggiamento, perdita o distruzione di VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO ed accertata con sentenza e/o provvedimento della Corte dei Conti.
- La garanzia:
- i. include costi e spese sostenuti dall'ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, **a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di costi e spese;**
 - ii. **non opera** in caso di incendio, furto o rapina.
- 3.1.2 DOLO DI SOGGETTI DI CUI L'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad atti dolosi commessi dai soggetti del cui operato l'ASSICURATO sia legalmente tenuto a rispondere, **fatti salvi ed imprejudicati i diritti di surrogazione degli ASSICURATORI in caso di dolo.**
- La garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI che segue.**
- 3.1.3 ESTENSIONE D.LGS. 81/2008 DELL'ASSICURATO CON MANSIONI AMMINISTRATIVE Nell'ambito degli INCARICHI nei settori A1 e/o A2, la copertura assicurativa è da intendersi operante anche per le responsabilità dell'ASSICURATO in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro nello svolgimento delle attività di:
- i. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
 - ii. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- La garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI.**
- Per INCARICHI di dirigente scolastico e nel settore medico, paramedico, sanitario e/o veterinario la garanzia è prestata con il **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**
- La garanzia non opera per qualsiasi azione di rivalsa della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, inclusa INAIL, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.**
- 3.1.4 COPERTURA DELL'ASSICURATO CON MANSIONI TECNICHE Se l'ASSICURATO ricopre INCARICHI nei settori T1 e/o T2, gli ASSICURATORI si obbligano a tenerlo indenne di ogni PERDITA conseguente:
- i. a qualsiasi **INCARICO di natura tecnica presso l'ENTE;**
 - ii. a qualsiasi **INCARICO svolto ai sensi D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successive modifiche;**

- iii.a qualsiasi **DANNO CORPORALE e DANNO MATERIALE** riconducibile agli INCARICHI stessi, **a parziale deroga dell'esclusione DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI;**
- iv.a qualsiasi INCARICO relativo a consulenza ecologica ed ambientale, delle fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), del verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), **a parziale deroga dell'esclusione INQUINAMENTO.**

A titolo di esemplificativo e non limitativo, sono INCARICHI tecnici:

- a. validazione progetti, così come previsto dal D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche;
- b. Responsabile Unico del Procedimento / Progetto (RUP), assistente al RUP, direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi di quanto previsto dalla legge, dai regolamenti e dai testi unici vigenti;
- c. progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;
- d. direzione lavori/operativa;
- e. progettazione e pianificazione in materia urbanistica ed ambientale;
- f. responsabile dei lavori, ispettore di cantiere;
- g. coordinatore per la progettazione;
- h. coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- i. datore di lavoro e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- j. altra attività tecnica a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, come disciplinato dalla normativa vigente.

Per INCARICHI svolti **ai sensi D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008, e successive modifiche, nell'ambito del settore medico, paramedico, sanitario e/o veterinario la garanzia è prestata con il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**

La garanzia non opera per qualsiasi azione di rivalsa della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, inclusa INAIL, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

3.1.5	PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI	Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA conseguente ad ERRORI dell'ASSICURATO che determinino interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi.
3.1.6	ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA conseguente ad ERRORI dell'ASSICURATO relativi all'assunzione e alla gestione del personale.
3.1.7	ATTIVITA' DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	Gli ASSICURATORI rispondono delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di terzi in conseguenza di ERRORI dell'ASSICURATO commessi nell'ambito del trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 196 del 03/06/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR- Regolamento generale sulla protezione dei dati - e loro successive modifiche e integrazioni.
3.1.8	ATTIVITA' DI GESTIONE	Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA a lui imputabile a titolo di RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

DI ALTRE
ASSICURAZIONI

e RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE ed accertata con sentenza e/o provvedimento della Corte dei Conti, a seguito di una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** avente ad oggetto ERRORI commessi:

- i. nella **modifica, rinnovo e/o variazione di contratti assicurativi, o ritardi nel pagamento dei relativi premi, a causa dei quali l'ENTE ha perso in tutto o in parte il diritto all'indennizzo in base ai suddetti contratti assicurativi;**
- ii. nell'ambito del controllo dell'avvenuta stipula di coperture assicurative obbligatorie:
 - a. sottoscritte dall'ENTE, e/o
 - b. ai sensi dell'art. 4 bis L. 20/1994 come modificato dalla L. 1/2026, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia opera **esclusivamente** nel caso in cui le attività di cui sopra rientrino nell'ambito dello svolgimento dell'INCARICO e **opera a parziale deroga dell'esclusione 7.11 Fatti relativi alla gestione di assicurazioni.**

3.1.9 INCARICHI
PRECEDENTEMENTE
SVOLTI

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante dallo svolgimento dei medesimi **INCARICHI indicati nella SCHEDA DI POLIZZA e svolti nel PERIODO DI RETROATTIVITA' presso qualsiasi ENTE PUBBLICO e/o SOCIETA'.**

La presente garanzia include anche gli incarichi **dichiarati dall'ASSICURATO e indicati nella SCHEDA DI POLIZZA che siano cessati successivamente alla data di decorrenza della prima POLIZZA.**



7. Come opera la copertura degli incarichi precedentemente svolti?

Per una migliore comprensione si rimanda al relativo *box di consultazione*

3.1.10 INCARICHI ASSUNTI
DURANTE IL
PERIODO DI
ASSICURAZIONE

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante dallo svolgimento di **nuovi INCARICHI assunti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE**, anche presso ENTI diversi da quelli indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Fermo restando quando disciplinato all'articolo *Variazione incarichi e regolazione del premio*.

3.1.11 MULTE, AMMENDE E
SANZIONI INDIRETTE

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante da o attribuibile a multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi gli enti pubblici, e delle quali l'ASSICURATO sia chiamato a rispondere a causa di un ERRORE.

3.1.12 LEVATA PROTESTI

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante dall'attività di Levata Protesti.

3.1.13 DISTACCAMENTO /
SCAVALCO

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante dallo svolgimento di **INCARICHI presso altri ENTI PUBBLICI disposti dall'ENTE mediante distacco o scavalco.**

3.1.14 DIRIGENTI DI FATTO

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO per le mansioni dirigenziali svolte ai sensi **degli ex articoli 107 - 109 del TUEL** e successive modifiche.

3.1.15 ASSOCIAZIONI ED
UNIONI DI ENTI

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante dallo svolgimento delle **attività istituzionali svolte dall'ASSICURATO per conto dell'Associazione od Unione, presso la quale risulta inquadrato, costituita ai sensi di legge.**

3.1.16	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante dallo svolgimento di incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall'ASSICURATO in altri ENTI PUBBLICI in rappresentanza dell'ENTE. La garanzia è estesa all'attività di membro di commissione svolta presso ENTI PUBBLICI diversi dall'ENTE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
3.1.17	DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE	Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante da un ERRORE commesso dall'ASSICURATO che abbia cagionato un danno d'immagine all'ENTE o ad altro ENTE PUBBLICO.
3.1.18	ATTIVITA' DI COMMISSARIO DI GARA	Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante dallo svolgimento dell'attività di Commissario di Gara/Membro di Commissione svolta nell'ENTE e/o presso altri ENTI PUBBLICI, purché svolta su mandato dell'ENTE.
3.1.19	ATTIVITA' AMBASCIATORIALE E CONSOLARE	A parziale deroga dell'articolo <i>Ambito di applicazione territoriale della polizza</i>, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA derivante dall'incarico di dipendente consolare e ambasciatoriale mentre presta servizio ovunque nel mondo. Salvo le sentenze emesse dalla Corte dei Conti, la garanzia opera limitatamente alle PERDITE derivanti da sentenze emesse o riconosciute ai sensi della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
3.1.20	INCARICHI NELLE FORZE DELL'ORDINE / VIGILI DEL FUOCO / FORZE ARMATE	Nel caso in cui l'INCARICO dell'ASSICURATO rientri nell'ambito delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e/o delle forze armate in genere, anche di natura militare, la POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative ad attività di natura operativa svolte sul territorio e pertanto al di fuori dei locali degli uffici amministrativi dell'ENTE. Con riferimento alle forze armate in genere, la limitazione è da intendersi operante anche con riferimento a missioni di mare, o di terra, sul territorio nazionale ed estero. Con riferimento agli incarichi di natura operativa, ma limitatamente a quelli svolti sul territorio italiano, la POLIZZA opera esclusivamente per la RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA e RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE accertata con sentenza della Corte dei Conti.

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni tutte della POLIZZA, quest'ultima può offrire le seguenti ulteriori garanzie:

4.1 INCARICHI
CESSATI NELLA
RETROATTIVITA'

Gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni PERDITA conseguente a RICHIESTE DI RISARCIMENTO riconducibili ad ERRORI commessi nello svolgimento di qualsiasi incarico cessato durante la RETROATTIVITA', purché ricompreso tra quelli previsti nella tabella alla definizione di INCARICO.

La garanzia è operante **con il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e non opera in caso di licenziamento, revoca del mandato e/o commissariamento dell'ente presso il quale è stato svolto l'incarico.**



2. Come opera la copertura degli incarichi cessati nella retroattività?

Per una migliore comprensione si rimanda al relativo *box di consultazione*

4.2 DANNI MATERIALI E
DANNI CORPORALI
PER INCARICHI
AMMINISTRATIVI

In caso di PERDITA imputabile all'ASSICURATO a titolo di RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA e RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, accertata con sentenza e/o provvedimento della Corte dei Conti, la POLIZZA è estesa ai DANNI MATERIALI O DANNI CORPORALI riconducibili all'INCARICO di tipo A1 e/o A2 svolto dall'ASSICURATO presso l'ENTE.

La garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI ed è prestata con il **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**

4.3 DANNI MATERIALI AI
VEICOLI IN USO
ALL'ASSICURATO

In caso di PERDITA imputabile all'ASSICURATO a titolo di RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA e RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, accertata con sentenza e/o provvedimento della Corte dei Conti, la POLIZZA opera per i DANNI MATERIALI e diretti subiti dai veicoli dell'ENTE, o altro ente pubblico, in uso all'ASSICURATO durante lo svolgimento delle sue funzioni.

La presente garanzia opera:

- i. **limitatamente** alla circolazione di veicoli a motore, nonché alla navigazione di natanti a motore;
- ii. a parziale deroga dell'esclusione *Danni da circolazione*;
- iii. con l'applicazione del **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**

SEZIONE C – QUANDO LA POLIZZA NON OPERA, CESSA O SI RINNOVA

5. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

La **POLIZZA** non copre le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** che si basino su, che traggano origine da, che risultino quale conseguenza di, o che comunque riguardino:

5.1	FATTI NOTI	CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla data di decorrenza della POLIZZA che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
5.2	CIRCOSTANZE E/ O RICHIESTE DI RISARCIMENTO GIÀ NOTIFICATE	CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori.
5.3	FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI	Frode, atto od omissione dolosa posti in essere dall'ASSICURATO, salvo quanto previsto dall'articolo <i>Dolo di soggetti di cui l'assicurato debba rispondere</i> .
5.4	MULTE, AMMENZE E/O SANZIONI DIRETTE	Obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, comminate direttamente nei confronti dell'ASSICURATO.
5.5	DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI	DANNI MATERIALI e/o DANNI CORPORALI.
5.6	RESPONSABILITA' NON CORRELATE ALL'INCARICO	Responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO al di fuori del compito di ufficio o di servizio e non derivategli dalla Legge, da Statuto, Regolamenti o Disposizioni dell'ENTE.
5.7	INQUINAMENTO	Inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
5.8	AMIANTO	Amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.
5.9	RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI	i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; ii. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
5.10	GUERRA, ATTI TERRORISTICI	Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare, o ATTI TERRORISTICI. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo.

5.11	FATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ASSICURAZIONI	ERRORI commessi nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fidejussioni e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
5.12	DEFICIT FINANZIARI/ SPESE CORRENTI	Investimenti di ENTI PUBBLICI per ripianare deficit finanziari da spese correnti.
5.13	TERZI ESCLUSI	RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate dall'ENTE, dal coniuge, dal convivente, dai genitori, dai figli o da qualsiasi altro familiare che risieda con l'ASSICURATO, nonché da persone giuridiche nelle quali l'ASSICURATO od uno o più dei precedenti soggetti ricoprano qualifiche negli organi di amministrazione o di controllo o abbiano partecipazioni o interessi diretti e/o indiretti di qualunque natura.
5.14	CALUNNIA, INGIURIA E DIFFAMAZIONE	Calunnia, ingiuria o diffamazione.
5.15	RESPONSABILITA' CIVILE NELL'AMBITO DI SOCIETA' DI CAPITALI	Responsabilità civile derivante da INCARICHI ricoperti presso SOCIETÀ.
5.16	ATTIVITA' MEDICHE / PARAMEDICHE / SANITARIE / VETERINARIE	Svolgimento di qualsiasi attività medica, paramedica, sanitaria, veterinaria e/o di mancata assistenza medica o veterinaria, nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani o animali.
5.17	SETTORE RIFIUTI	SOSTANZE INQUINANTI, esclusivamente nel caso in cui l'INCARICO sia svolto presso un ENTE che opera nell'ambito dei rifiuti.
5.18	SOCIETA' ESCLUSE	Incarichi detenuti presso SOCIETA': i. che svolgano attività nei seguenti settori: tabacco, amianti, rifiuti, revisione e certificazione bilanci, fondi pensione, assicurazione, sportivo professionistico, servizi finanziari (attività bancaria, di gestione del risparmio, di intermediazione mobiliare, di erogazione del credito e di leasing), telecomunicazioni, gioco d'azzardo, pornografia, armi nucleari; ii. con un totale attivo superiore ad € 100.000.000; iii. in stato d'insolvenza e/o ammessa a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa o procedure stragiudiziali a titolo esemplificativo la Composizione negoziata della Crisi; iv. in liquidazione volontaria; v. il cui ultimo bilancio approvato presenti una perdita (ante imposte) eccedente il 25% del patrimonio netto; vi. il cui ultimo bilancio approvato presenti un patrimonio netto negativo.
5.19	BUDGET DI SPESA	RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dall'esecuzione di lavori/forniture in assenza della preventiva approvazione di un budget di spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 4 del TUEL.

- | | | |
|------|---|--|
| 5.20 | DANNI DA CIRCOLAZIONE | danni connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, o natanti a motore, ove vige l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi ai sensi delle norme vigenti. |
| 5.21 | EMOLUMENTI E COMPENSI DELL'ASSICURATO | emolumenti, compensi, indennità, rimborsi spese percepiti dall'ASSICURATO. |
| 5.22 | ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA | <p>Violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di sanità pubblica, MALATTIE INFETTIVE, epidemie e/o pandemie.</p> <p>La presente esclusione si applica esclusivamente nel caso in cui l'ASSICURATO svolga il proprio INCARICO presso regioni, province autonome, scuole, università ed istituzioni, nonché presso il settore medico, paramedico, sanitario e/o veterinario legate all'istruzione in genere.</p> |

6. ESPOSIZIONE MASSIMA DEGLI ASSICURATORI

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 6.1 | LIMITE DI INDENNIZZO | <p>La POLIZZA è prestata fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO specificatamente indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.</p> <p>In caso di più INCARICHI assicurati, il LIMITE DI INDENNIZZO è da intendersi unico per la totalità degli INCARICHI.</p> |
| 6.2 | LIMITE PER CO-RESPONSABILITA' | <p>Qualora, una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia rivolta oltre che nei confronti dell'ASSICURATO, anche nei confronti di altri assicurati appartenenti allo stesso ENTE, in base ad altre polizze stipulate con gli ASSICURATORI, per il tramite di DUAL Italia S.p.A, la massima somma indennizzabile da parte degli ASSICURATORI non può complessivamente eccedere € 5.000.000.</p> <p>Tale somma è ripartita tra gli assicurati in base alla POLIZZA ed alle altre polizze, in proporzione alla quota di responsabilità di ciascuno di essi, indipendentemente dal LIMITE DI INDENNIZZO previsto in ciascuna polizza.</p> |
| 6.3 | NON CUMULO DEL LIMITE DI INDENNIZZO | <p>Nel caso in cui l'ASSICURATO abbia stipulato oltre alla presente POLIZZA altre polizze con gli ASSICURATORI, per il tramite di DUAL Italia S.p.A, la massima somma indennizzabile da parte degli ASSICURATORI non può complessivamente eccedere € 5.000.000, indipendentemente dal LIMITE DI INDENNIZZO previsto in ciascuna polizza.</p> |

7. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

7.1 CESSAZIONE	Salva l'applicazione della POSTUMA, ove prevista, la copertura assicurativa cessa: i. nei casi di: a. scioglimento del consiglio comunale o provinciale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 articolo 141 e successive modifiche; b. fusione/incorporazione dell'ENTE; c. liquidazione volontaria dell'ENTE; d. commissariamento dell'ENTE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 articolo 141 e successive modifiche ii. qualora tutti gli INCARICHI ricoperti dall'ASSICURATO cessino per pensionamento, dimissioni, fine mandato. Nei casi sopra indicati, la POLIZZA copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE notificate agli ASSICURATORI che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, ma esclusivamente in relazione ad ERRORI commessi prima della data di cessazione.
7.2 DIRITTO DI RECESSO	Dopo ogni notifica di RICHIESTA DI RISARCIMENTO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata A/R o PEC dalla presente POLIZZA con preavviso di 90 giorni, salvo quanto previsto all'articolo <i>Esclusione del diritto di recesso degli assicuratori.</i> Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE pagato e non goduto, al netto dell'imposta.
7.3 ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO	Il diritto di recesso dell'ASSICURATORE non si applica per l'ASSICURATO iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi del D.M. 22 settembre 2016 e successive modifiche.
7.4 RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	Qualora l'ASSICURATO presenti o provochi dolosamente una RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perde il diritto ad ogni INDENNIZZO e la POLIZZA è automaticamente risolta senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l'ASSICURATO per INDENNIZZI già pagati e comunque per il risarcimento di ogni danno subito.
7.5 PROCEDURE DI RINNOVO	In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata A/R o PEC spedita dal CONTRAENTE o dagli ASSICURATORI entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta del CONTRAENTE può essere spedita a mezzo A/R o PEC, alternativamente: i. all'INTERMEDIARIO o ii. a DUAL ITALIA S.P.A. - in caso di raccomandata farà fede la data del timbro postale, se a mezzo PEC trasmettere all'indirizzo disdette@legalmail.it

LIMITI DI APPLICAZIONE DEL TACITO RINNOVO

Il tacito rinnovo non si applica qualora alla scadenza dell'annualità assicurativa il numero complessivo degli INCARICHI sia superiore a 7.

Nel caso sopra indicato l'ASSICURATO deve inviare una nuova richiesta di quotazione agli ASSICURATORI, sulla base della quale sono valutati i nuovi termini di rinnovo.

In assenza di tale comunicazione, la POLIZZA è rinnovata sulla base degli INCARICHI noti agli ASSICURATORI **fermo restando che in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'INDENNIZZO è ridotto in proporzione all'importo pagato e al PREMIO effettivamente dovuto.**

In caso di INCARICHI presso SOCIETÀ

Il tacito rinnovo non si applica qualora alla scadenza dell'annualità assicurativa:

- i. l'ultimo bilancio approvato della SOCIETÀ' **presenti un Totale Attivo superiore a € 100.000.000;**
- ii. l'ultimo bilancio approvato della SOCIETÀ' **presenti una perdita (dopo le imposte) eccedente il 25% del patrimonio netto e/o e/o presenti il patrimonio netto negativo;**
- iii. la SOCIETÀ' sia in stato d'insolvenza e/o ammessa a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa e non esaustivo, o procedure stragiudiziali quali, a titolo esemplificativo la composizione negoziata della crisi;
- iv. la SOCIETÀ' venga posta in liquidazione volontaria.

Nei casi sopraindicati l'ASSICURATO deve dare immediata comunicazione scritta agli ASSICURATORI entro la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, tramite l'INTERMEDIARIO, inviando una nuova richiesta di quotazione sulla base della quale gli ASSICURATORI valutano se e a quali condizioni rinnovare la POLIZZA.

In caso di omessa comunicazione, gli ASSICURATORI non rispondono di alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZA e restituiscono l'ultimo PREMIO corrisposto, al netto delle imposte se già versate, relativo al PERIODO DI ASSICURAZIONE in cui è effettuata la notifica della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e/o della CIRCOSTANZA.

7.6 VARIAZIONE INCARICHI E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Nel caso in cui durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE:

- i. l'INCARICO cambia da settore A2 a settore A1;
- ii. l'INCARICO cambia da settore T2 a settore T1;
- iii. l'INCARICO cambia da settore A a settore T

l'ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, entro 90 giorni dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e gli ASSICURATORI applicano un sovrappremio del 30% al PREMIO di rinnovo, emettendo una appendice di integrazione del PREMIO.

In assenza di tale comunicazione, la POLIZZA è rinnovata sulla base degli ultimi INCARICHI noti agli ASSICURATORI, **ma in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'INDENNIZZO è ridotto nella proporzione esistente tra l'importo pagato e il PREMIO effettivamente dovuto.**

Nel caso in cui durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE:

- i. il numero di INCARICHI si sia modificato, ma resti inferiore a 7;

- ii. l'INCARICO cambia da settore A1 a settore A2;
- iii. l'INCARICO cambia da settore T1 a settore T2;
- iv. l'INCARICO cambia da settore T a settore A

il PREMIO resta invariato e non è necessario trasmettere alcuna comunicazione agli ASSICURATORI.



Come opera la polizza se intervengono variazioni degli incarichi?
Per una migliore comprensione si rimanda al relativo *box di consultazione*

8. LA POSTUMA

- 8.1 CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'
- In caso di decesso, pensionamento, o altro evento che comporti la **cessazione definitiva di tutti gli INCARICHI** dell'ASSICURATO, si attiva automaticamente una **POSTUMA gratuita della durata di 10 anni**, a decorrere dalla data di scadenza della POLIZZA.
- Nel caso in cui l'ASSICURATO svolga più INCARICHI, la cessazione per fine mandato o dimissioni volontarie di uno degli INCARICHI non comporta l'attivazione della POSTUMA, dal momento che **gli INCARICHI cessati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE sono coperti dalla POLIZZA ai termini ed alle condizioni previsti all'articolo Incarichi precedentemente svolti.**
Fermo restando quanto previsto all'articolo Cessazione.
- 8.2 IN CASI DIVERSI DA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'
- In caso di non rinnovo della POLIZZA per ragioni differenti da quelle indicate nell'articolo 8.1 *Cessazione definitiva dell'attività*, è facoltà dell'ASSICURATO chiedere l'attivazione di una POSTUMA della durata massima di 10 anni.
- La concessione della POSTUMA è **subordinata** all'invio di una **richiesta scritta agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE** e al pagamento di un **PREMIO aggiuntivo così determinato:**
- i. 5 anni: **100% del PREMIO**
 - ii. 10 anni: **150% del PREMIO.**
- Qualora il CONTRAENTE **stipuli una polizza con altro assicuratore** per la copertura del medesimo rischio e/o **acquisti la POSTUMA presso un diverso assicuratore**, la presente POSTUMA opera a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei limiti di indennizzo dell'altra polizza assicurativa o altra postuma.
- La presente POSTUMA **non può essere concessa** nel caso in cui l'ENTE sia interessato da uno dei casi di cui all'articolo *In caso di scioglimento / fusione / acquisizione / liquidazione / commissariamento dell'Ente.*
- 8.3 CESSAZIONE DEFINITIVA DI ATTIVITA' PER ASSICURATO ISCRITTO NELL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI
- Nel caso in cui l'ASSICURATO sia iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, si attiva **automaticamente una POSTUMA gratuita della durata di 10 anni**, con effetto dalla data di scadenza della POLIZZA immediatamente successiva alla cessazione definitiva dell'INCARICO dell'ASSICURATO.
- 8.4 IN CASO DI SCIOGLIMENTO / FUSIONE /
- In tutti i casi di:

ACQUISIZIONE /
LIQUIDAZIONE /
COMMISSARIAMENTO
DELL'ENTE

- i. scioglimento del consiglio comunale o provinciale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 articolo 141 e successive modifiche;
- ii. fusione/incorporazione dell'ENTE;
- iii. liquidazione volontaria dell'ENTE;
- iv. commissariamento dell'ENTE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 articolo 141 e successive modifiche

L'ASSICURATO ha la facoltà di richiedere **per iscritto** agli ASSICURATORI una POSTUMA della **durata massima di 5 anni**. **Tale richiesta deve essere trasmessa agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.**

A fronte della richiesta che precede, gli ASSICURATORI possono (ma non hanno l'obbligo) concedere la POSTUMA a fronte del pagamento di un PREMIO aggiuntivo e a fronte di eventuali altre condizioni determinate dagli ASSICURATORI.

8.5 LIMITI DI
APPLICAZIONE DELLA
POSTUMA

La POSTUMA non si attiva o cessa con effetto immediato se:

- i. gli ASSICURATORI esercitano la facoltà di recesso dalla POLIZZA o rifiutano il rinnovo per mancato pagamento del PREMIO o altro inadempimento dell'ASSICURATO;
- ii. l'ASSICURATO, o l'erede, acquista la POSTUMA presso un diverso assicuratore;
- iii. l'INCARICO cessa per effetto di licenziamento o revoca del mandato o radiazione dall'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati;
- iv. la SOCIETA' presso cui è svolto l'INCARICO sia in stato d'insolvenza o è sottoposta a procedura concorsuale diversa dalla liquidazione volontaria;
- v. l'ASSICURATO assume nuovi incarichi, **esclusivamente** nel caso di attivazione della POSTUMA di cui all'articolo *Cessazione definitiva dell'attività*;
- vi. l'ENTE ricada in uno dei casi di cui all'articolo *Cessazione*, fermo quanto stabilito dall'articolo *In caso di scioglimento / fusione/acquisizione/liquidazione/commissariamento dell'ENTE*, che precede.

Nei casi di cui ai punti iii e iv ed **esclusivamente** nel caso in cui l'ASSICURATO sia iscritto nell'**Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati**, l'ASSICURATO ha la facoltà di richiedere **per iscritto** agli ASSICURATORI una POSTUMA. **Tale richiesta deve essere trasmessa agli ASSICURATORI entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.**

A fronte della richiesta che precede, gli ASSICURATORI possono (ma non hanno l'obbligo) concedere la POSTUMA a fronte del pagamento di un PREMIO aggiuntivo e a fronte di eventuali altre condizioni determinate dagli ASSICURATORI.

IL LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nella POSTUMA, non può superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

Durante la POSTUMA, l'ASSICURATO deve comunque attenersi a quanto disciplinato alla Sezione D - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO che segue.

**10. Come funziona la postuma?**

Per una migliore comprensione si rimanda al relativo *box di consultazione*

9. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

Fermi i termini, limiti, condizioni ed esclusioni, la POLIZZA copre le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** originate da **ERRORI commessi nei territori dell'Unione Europea**.

SEZIONE D - LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

10. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA

- 10.1 COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI
- L'ASSICURATO - **a pena di decadenza del diritto all'INDENNIZZO** - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l'INTERMEDIARIO, **comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:**
- i. **qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO** a lui presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA se concessa;
 - ii. **qualsiasi CIRCOSTANZA** di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA se concessa, che possa dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Relativamente al punto ii., se tale comunicazione viene effettuata dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente è considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE.

La denuncia di CIRCOSTANZA e/o di RICHIESTA DI RISARCIMENTO deve contenere dettagliate informazioni sugli eventi, il nome della controparte, la natura dell'ERRORE commesso dall'ASSICURATO ed una quantificazione indicativa della PERDITA.

- 10.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
- L'ASSICURATO non deve ammettere responsabilità** in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenerne **COSTI E SPESE** senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.
- I legali ed i periti scelti dall'ASSICURATO** per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO **devono essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI.**
- L'ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI possono ragionevolmente richiedere.

Su richiesta degli ASSICURATORI, l'ASSICURATO deve anche fornire ogni documentazione utile al fine di **dimostrare il conferimento dell'INCARICO e/o il titolo formale contenente l'autorizzazione allo svolgimento delle attività oggetto della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e/o della CIRCOSTANZA.**

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, **l'ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa/surrogazione dei medesimi.**

Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne hanno interesse.

10.3 GESTIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Gli ASSICURATORI non possono definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell'ASSICURATO.

Qualora l'ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per tale RICHIESTA DI RISARCIMENTO non può eccedere l'importo con cui la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita, inclusi COSTI E SPESE maturati con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, e comunque non oltre il LIMITE DI INDENNIZZO o il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, ove previsto.

Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla POLIZZA. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI indennizzano la parte della PERDITA assicurata.

COSTI E SPESE per professionisti, ai sensi della POLIZZA, non possono eccedere le somme risultanti dai parametri minimi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore applicabili, parametrati sulla RICHIESTA DI RISARCIMENTO e, se quest'ultima è superiore al LIMITE DI INDENNIZZO, parametrati al LIMITE DI INDENNIZZO stesso, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI e ferma l'applicazione dell'art. 1917 III comma c.c.

I COSTI E SPESE, come previsto all'articolo 1917 del Codice Civile, sono dovuti nei limiti del 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all'applicazione di alcuna FRANCHIGIA.

Non sono considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.

Valutata la PERDITA, verificata l'operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, **gli ASSICURATORI provvedono al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.**

10.4 LITISCONSORZIO DELLA COMPAGNIA

Gli ASSICURATORI danno atto che, nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di danni patrimoniali cagionati all'ENTE o ad altro ente per *colpa grave*, gli ASSICURATORI sono litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 4 bis L. 20/1994 come modificato dalla L. 1/2026, e successive modifiche ed integrazioni.

10.5 COSA SUCEDE QUANDO GLI ASSICURATORI PAGANO L'INDENNIZZO IN BASE ALLA POLIZZA: LA SURROGAZIONE

Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA, gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti dell'ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, l'ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell'ASSICURATO.

In caso di responsabilità solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti, gli ASSICURATORI rispondono di tutto quanto dovuto dall'ASSICURATO, **limitatamente** alla quota di responsabilità di sua pertinenza.

Nel caso in cui l'ASSICURATO sia iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, in caso di responsabilità solidale dell'ASSICURATO con altri soggetti, gli ASSICURATORI rispondono di tutto quanto dovuto dall'ASSICURATO, **fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.**

BOX DI CONSULTAZIONE

Per una migliore comprensione di alcune previsioni di POLIZZA:



1. Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

Garanzia soggetta a franchigia:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 150.000
- franchigia: € 2.500
- indennizzo: € 147.500

Garanzia soggetta a scoperto:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 150.000
- scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
- indennizzo: € 145.000

Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 600.000
- franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- indennizzo: € 500.000



2. Come funziona la retroattività?

- In caso di retroattività illimitata, l'assicuratore tiene indenne l'assicurato dalle conseguenze di azioni e/o omissioni colpose commesse in qualsiasi momento anche prima della decorrenza del contratto, purché non noti a tale data.
- In caso di retroattività limitata, ad esempio 2 anni, l'assicuratore tiene indenne l'assicurato dalle conseguenze di azioni e/o omissioni colpose commesse fino a 2 anni prima la decorrenza del contratto. Azioni e/o omissioni colpose commesse in data antecedente, ad esempio 3 anni prima la decorrenza del contratto, non rientrano in copertura.
- In caso di retroattività pari alla data di decorrenza del contratto, l'assicuratore tiene indenne l'assicurato esclusivamente dalle conseguenze di azioni e/o omissioni colpose commesse durante il periodo di assicurazione, pertanto le conseguenze di qualsiasi azione e/o omissione colposa commessa prima della data di decorrenza del contratto non rientrano in copertura.



3. Come si applica il sottolimito di indennizzo?

Garanzia soggetta a sottolimito inferiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- sottolimito di indennizzo: € 150.000
- ammontare della perdita: € 170.000
- indennizzo: € 150.000

Garanzia soggetta a sottolimito superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 250.000
- sottolimito di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 300.000
- indennizzo: € 250.000



4. Come opera la polizza in caso di azione civile dell'ente?

La polizza copre il procedimento civile promosso dall'ente nei confronti del proprio dipendente, pertanto rimborserà le spese legali – preventivamente autorizzate dagli assicuratori - sostenute dal dipendente per la propria difesa nel procedimento civile e rimborserà l'assicurato di quanto questi sarà tenuto a pagare a seguito di una sentenza di condanna o di una transazione stragiudiziale purché autorizzata dagli assicuratori.



5. Quando si attiva la polizza e come funziona la clausola *claims made*?

La polizza si attiva al momento della comunicazione dell'assicurato all'assicuratore della richiesta di risarcimento da parte di terzi danneggiati, pertanto le relative garanzie assicurative opereranno anche diverso tempo dopo che l'assicurato abbia commesso l'azione e/o l'omissione colposa, purché:

- l'azione e/o l'omissione colposa non fosse nota al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo
- il contratto abbia retroattività illimitata o comunque più estesa del periodo di polizza.

Azione e/o emissione

- Durante la retroattività o nel periodo di copertura
- L'assicurato non ne è consapevole

Anche diverso tempo dopo, il terzo:

- si accorge del danno subito
- chiede il risarcimento all'assicurato

L'assicurato comunica all'assicuratore la richiesta danni ricevuta

Retroattività

Periodo Di Assicurazione

Polizza Di Assicurazione

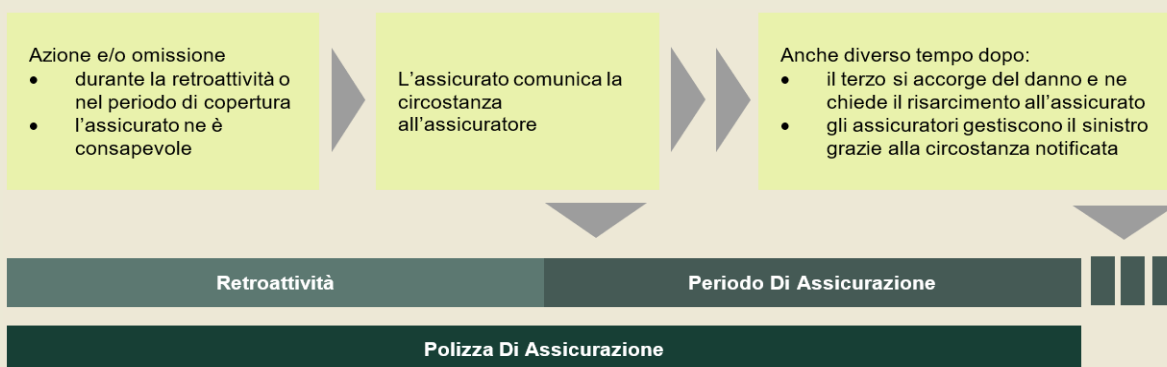


6. Come funziona la copertura delle circostanze?

Se l'assicurato si accorge di aver posto in essere un'azione e/o un'omissione prima ancora di aver ricevuto una richiesta danni da parte del terzo danneggiato, ha la facoltà di comunicarlo in via precauzionale agli assicuratori.

In tal caso la successiva richiesta di risarcimento derivante dall'azione e/o omissione rientrerebbe in garanzia, anche qualora:

- la polizza sia scaduta
- l'assicurato non sia più coperto da analogo contratto assicurativo.



ATTENZIONE: le circostanze note all'assicurato prima della stipula del contratto, e le successive richieste di risarcimento, sono escluse dalla copertura assicurativa.



7. Come opera la copertura degli incarichi precedentemente svolti?

Oltre ad essere coperto per gli incarichi indicati nella scheda di polizza, svolti al momento della sottoscrizione del contratto o assunti in corso di polizza, l'assicurato è coperto anche per i medesimi incarichi svolti e cessati prima della stipula durante il periodo di retroattività, indipendentemente dall'ente pubblico e/o società a partecipazione pubblica.

Allo stesso modo, la copertura assicurativa opera con riferimento agli incarichi svolti al momento della sottoscrizione del contratto, o assunti in corso di polizza, e cessati successivamente alla decorrenza del contratto assicurativo.

Esempio:

- l'assicurato è dipendente amministrativo del comune A e segretario del comune B
- sottoscrive la polizza con retroattività illimitata
- 5 anni fa ha ricoperto le mansioni di dipendente amministrativo del comune C e l'incarico è cessato 2 anni prima della stipula del contratto
- 7 anni fa è stato segretario del comune D e l'incarico è durato 3 anni
- l'incarico presso il comune C e quello presso il comune D sono automaticamente coperti dalla polizza perché identici a quelli svolti dall'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto.
- Nel corso della copertura assicurativa l'assicurato cessa l'incarico presso il comune B
- L'incarico presso il comune B, benché cessato, continua ad essere coperti dalla polizza.



8. Come opera la copertura degli incarichi cessati nella retroattività?

La polizza copre automaticamente gli incarichi indicati nella scheda di copertura, quelli assunti successivamente alla stipula del contratto e i medesimi incarichi svolti nel periodo di retroattività presso qualsiasi ente e/o società a partecipazione pubblica. Su richiesta e dietro pagamento di un premio aggiuntivo l'assicurato può estendere la copertura a qualsiasi incarico cessato nella retroattività.

Esempio:

- l'assicurato è dipendente amministrativo del comune A e segretario del comune B
- sottoscrive la polizza con retroattività illimitata ed è automaticamente coperto per gli incarichi di amministrativo e segretario presso i comuni A e B
- 6 anni fa è stato sindaco del comune C e l'incarico è cessato 3 anni prima della stipula del contratto
- 3 anni fa è stato consigliere del comune E e l'incarico è cessato 1 anno prima della stipula del contratto
- l'assicurato attiva l'estensione *incarichi cessati nella retroattività* e la copertura viene estesa agli incarichi di sindaco e consigliere presso i comuni C ed E.



9. Come opera la polizza se intervengono variazioni degli incarichi? (Se la polizza prevede tacito rinnovo)

Se gli incarichi variano durante il periodo di assicurazione la polizza si adegua automaticamente: l'assicurato deve comunicare l'avvenuta variazione solo in casi ben specifici, con conseguente necessità di regolazione del premio di rinnovo.

Esempio 1:

- l'assicurato svolge incarichi nel settore A1 (Amministrativo - apicale)
- cessa gli incarichi nel settore A1 e ne acquisisce nel settore A2 (Amministrativo - non apicale)
- il tacito rinnovo si applica: non occorre comunicare l'avvenuta variazione ed il premio non cambia.

Esempio 2:

- l'assicurato svolge incarichi nel settore T2 (Tecnico - non apicale)
- cessa gli incarichi nel settore T2 e ne acquisisce nel settore T1 (Tecnico - apicale)
- il tacito rinnovo si applica: l'assicurato deve dare comunicazione della variazione entro 90 giorni dopo la scadenza del periodo di assicurazione e gli assicuratori emettono appendice di regolazione del premio (30% dell'ultimo premio annuo lordo pagato)

Esempio 3:

- l'assicurato svolge 6 incarichi
- durante il periodo di assicurazione acquisisce ulteriori 4 incarichi, per un totale di 10 incarichi
- il tacito rinnovo non si applica: l'assicurato deve dare comunicazione della variazione entro il periodo di assicurazione, inviando una nuova richiesta di quotazione agli assicuratori.



10. Come funziona la postuma?

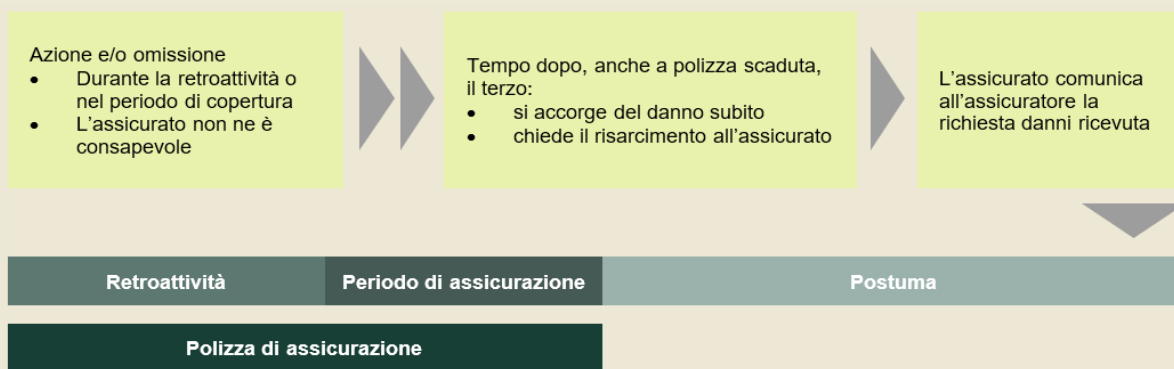
Nel caso di decesso, pensionamento o evento che comporti la cessazione definitiva di tutti gli incarichi pubblici oggetto di copertura da parte dell'assicurato si attiva automaticamente una postuma della durata di 10 anni, che lo tutela da richieste di risarcimento pervenute durante tale periodo e relative ad errori commessi durante la decorrenza del contratto o durante il periodo di retroattività.

Nel caso in cui l'assicurato continui a svolgere incarichi pubblici e non rinnovi la polizza, è facoltà dell'assicurato acquistare la postuma della durata di 10 anni al premio indicato, per gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione.

Per gli assicurati iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati la postuma è automatica e gratuita di 10 anni.

In alcuni casi specifici la postuma non è automatica, ma è facoltà dell'assicurato richiederne l'attivazione per una durata massima di 5 anni.

Pertanto l'assicurato, se la postuma è operante, mantiene attiva la copertura assicurativa anche a polizza scaduta.



Il presente documento è aggiornato al mese di Giugno 2026